

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO**

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DISPOSIZIONI DIRETTE A REGOLARE IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E IMPRESA

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d'appalto: Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice dei contratti;
- D.lgs. n. 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 196 del Regolamento generale;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli artt. da 60 a 96 del Regolamento generale.

DEFINIZIONI

Nel presente Schema di contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE:** Comune di Cinisello Balsamo;
- b) **ESECUTORE/OPERATORE:** la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in g.e.i.e., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) **SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:** il presente documento, contenente le norme generali (Schema di contratto) che disciplinano l'esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo, la descrizione delle lavorazioni e la specificazione delle prescrizioni tecniche (Capitolato Speciale d'Appalto);
- d) **ACCORDO QUADRO:** l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
- e) **ELENCO PREZZI UNITARI:** il documento contenente i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell'offerta formulata dall'Operatore (dedotto quindi il ribasso d'asta offerto dall'Operatore):
 - ai fini della contabilizzazione dei lavori;
 - ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
 - ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro.
- f) **PIANI DI SICUREZZA:** i documenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- g) **ORDINE DI LAVORO:** il documento trasmesso dal Direttore dei Lavori con le modalità ritenute idonee, anche in via telematica, contenente l'indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto nonché i termini per l'esecuzione dell'intervento, contenente l'importo presunto dell'intervento oggetto dell'Ordine di Lavoro.
- h) **CONTRATTO APPLICATIVO:** il precedente Ordine di Lavoro, il quale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, costituisce scambio di lettere valido per la stipula del contratto.

TITOLO I – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

CAPO I – NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto disciplina i contenuti riguardanti l'Accordo Quadro da stipulare con **un solo Operatore economico** (art. 54 del Codice dei contratti) per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del verde cittadino, per il **periodo dal ... al**
2. Le prestazioni affidabili, in base all'Accordo Quadro a stipularsi, consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione straordinaria del verde cittadino anche in condizioni di somma urgenza.
3. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche al patrimonio verde che dovesse entrare a far parte del patrimonio del Comune, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'Impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
4. Sotto l'aspetto strettamente tecnico, si riassumono sinteticamente le operazioni previste dal presente Accordo Quadro:
 - Scerbature.
 - Spollonature.
 - Potatura alberi di diversa altezza su strada con differenti intensità di traffico.
 - Potatura alberi di diversa altezza in parchi e giardini, recintati e aperti e aree boscate.
 - Potatura siepi e arbusti.
 - Potature in quota con fune (art. 116 comma 2 D. Lgs. 81/2008 e allegato XXI).
 - Eliminazione alberi in parchi e giardini e aree boscate.
 - Eliminazione alberi su strada con differenti intensità di traffico.
 - Rimozione ceppaie.
 - Eliminazione di piante;
 - Interventi sotto tensione (art. 82 D. Lgs. 81/2008 e tabella 1 allegato IX D. Lgs. 81/2008).
 - Piantumazioni.
 - Diserbi.
 - Manutenzione arredi nel verde.
 - Manutenzione impianti irrigazione.
 - Bagnature di soccorso.
5. L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell'Allegato "Elenco Prezzi Unitari" che costituirà parte integrante ed essenziale dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi.
6. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'Ordine di Lavoro.
7. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

Art. 2 – Tipologie di interventi

1. Nell'ambito dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, come definiti all'art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
 - a) **Lavori non urgenti**: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dello spazio verde, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. L'esecuzione dei lavori dovrà avere inizio **entro 3 giorni** dalla trasmissione dell'Ordine di Lavoro;
 - b) **Lavori urgenti**: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che danni a cose e/o persone. L'esecuzione dei lavori dovrà avere inizio **entro 24 ore** dalla trasmissione dell'Ordine di Lavoro;
 - c) **Lavori di somma urgenza (e/o in reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro)**: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere. L'esecuzione dei lavori dovrà avere inizio **entro 1 ora** dalla trasmissione/comunicazione dell'Ordine di Lavoro.

Settori coinvolti nell'organizzazione dei lavori:

- il competente Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale
- il competente Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o il Settore Polizia Locale nell'espletamento delle attività legate all'ottenimento delle ordinanze per l'occupazione del suolo pubblico;
- il Settore Polizia Locale nell'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Prestazioni eseguite al di fuori dell'orario ordinario:

La Ditta è tenuta ad eseguire i lavori oggetto di appalto anche in orario notturno, anche nei giorni festivi e prefestivi, senza che ciò dia diritto ad avanzare eccezioni o pretese di maggiori compensi, salvo quelli espressamente previsti dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 e 16 del D.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi per la sicurezza, è definito per un totale di 286.720,09 euro, come risulta dal seguente prospetto, al netto dell'IVA di legge:

QUADRO ECONOMICO	
1 LAVORI A BASE D'APPALTO	
a Importo complessivo dei lavori a misura	Euro 286.720,09
b Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 5.621,96
c Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: 1a - 1b	Euro 281.098,13

2. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante, verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli Ordini di Lavoro, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara sull'Elenco Prezzi Unitari.
3. Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità del Comune.
4. Il valore dell'Accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo del singolo anno innanzi indicato e, quindi, non costituisce in alcun modo il minimo garantito per l'Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro.
5. Ciascun Ordine di Lavoro non è condizionato ad alcun importo minimo, e pertanto, nel rispetto del limite del valore dell'appalto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.
6. L'Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio per ciascun anno finanziario.
7. Non è soggetto al ribasso d'asta l'importo relativo ai costi per la sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.lgs. n. 81/2008.
8. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

Art. 4 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi del Codice dei contratti e dell’art. 43, comma 7 del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.
2. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 3.
3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 5 – Categoria prevalente, categorie scorparabili e altre categorie di lavori

1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti, del Regolamento generale e dell’art. 12, comma 2 della Legge n. 80/2014, i lavori che formano oggetto dell’appalto appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:

Categoria prevalente

Designazione delle varie specie di lavori	Categoria	Importo	Percentuale
Verde e arredo urbano	OS24	281.098,13	100%

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell'Ordine di Lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione dei Lavori.
2. In caso di norme del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Ovunque nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell'Accordo Quadro, e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:
 - Relazione generale tecnico descrittiva;
 - Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Elenco Prezzi Unitari;
 - Planimetrie: siepi, alberi;
 - Tabelle siepi e alberi;
 - Polizze di garanzia;
 - Piano Operativo di Sicurezza (POS) e più in generale tutti i documenti di cui al D.lgs. n. 81/2008;
 - Patto d'Integrità approvato dal Comune di Cinisello Balsamo, sebbene non materialmente allegato.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - Tutte le tavole e le tabelle relative alle consistenze di alberi e siepi.
 - l'eventuale cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. n. 145/2000;
 - il Codice dei contratti;
 - il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - D.M. n. 49/2018;
 - il D.lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati;
 - il "Volume Specifiche Tecniche" del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche Edizione 2022 di Regione Lombardia (DGR n. XI/5819 del 29/12/2021).
4. Non fanno invece parte del contratto, trattandosi di Accordo Quadro, e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il calcolo sommario della spesa, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
- l'analisi dei prezzi aggiunti.

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del contratto d'appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell'Ordine di Lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore dei Lavori, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata:
 - a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:
 - dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
 - del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni dello Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - d) alla presentazione di un Piano Operativo di sicurezza i più in generale tutti i documenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 di cui al D.lgs. n. 81/2008;
 - e) se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della Legge n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - f) al versamento delle spese contrattuali.
4. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. All'aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.
5. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.

6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell'Accordo Quadro.
7. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dall'efficacia dell'aggiudicazione e non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 9 – Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei contratti.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 del Codice dei contratti.

Art. 10 – Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente negli uffici comunali, dove il R.U.P. e il Direttore dei Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
2. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori **ha il diritto di esigere** il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Il Direttore di cantiere o Responsabile Tecnico di fiducia dovrà essere in possesso dei requisiti qualificanti la specifica professionalità in ottemperanza alle vigenti disposizioni specifiche in particolare è richiesta la Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, o diploma di Perito Agrario o Agrotecnico o Geometra.

Art. 11 – Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto predisposti dal Direttore dei Lavori e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica quanto segue:
 - a) I materiali e i componenti devono essere conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea e alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti progettuali, nonché corrispondere alle prescrizioni del Capitolato ed essere della migliore qualità.
 - b) I materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea e alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto saranno rifiutati dal Direttore dei Lavori in qualunque tempo, con obbligo per l'Esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese (in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile). Ove l'Esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Esecutore,

a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

- c) I materiali e i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.
 - d) L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
 - e) Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
 - f) L'Esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
 - g) Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
 - h) I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Esecutore e sono rifiutati dal direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze (il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito).
 - i) Rimangono a carico dell'Esecutore prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato disposte dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante.
 - j) I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
 - k) Si applicano altresì gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali impiegati vegetali e altri siano conformi alle specifiche norme tecniche in vigore.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle conformi alle specifiche norme tecniche in vigore.
5. Nell'esecuzione di tutti i lavori, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni riguardanti i CAM (Criteri Minimi Ambientali) sia in fase di offerta che di esecuzione (artt. 4 decreto 13 dicembre 2013). L'Amministrazione procederà pertanto con la "Verifica" prevista dallo stesso decreto.

Art. 12 – Convenzioni in materia di valuta e termini

- 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 03/06/1971, n. 1182 (giorni lavorativi).

CAPO III - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 13 – Durata dell'Accordo Quadro

1. La durata dell'Accordo Quadro è fissata in giorni 365 naturali e consecutivi, **con possibilità di rinnovo per ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi**, con decorrenza dalla data riportata sul verbale di consegna dei lavori.
2. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti in bilancio. Le proroghe rispetto alla durata temporale dell'Accordo Quadro sono possibili limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni per il periodo di proroga, agli stessi patti e condizioni originalmente previste ovvero a condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.
3. Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
4. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del Dirigente del competente Settore dell'Ufficio Tecnico e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Il Direttore dei Lavori accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 44 prima della redazione del verbale di consegna. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Le disposizioni sulla consegna anche in via d'urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli Ordini di Lavoro.
7. L'esecuzione dell'Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori, gestione dei lavori e reperibilità

1. Il termine di ultimazione è indicato **nell'Ordine di Lavoro** e decorre dalla trasmissione/comunicazione dello stesso.
2. Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Il termine può essere sospeso a discrezione della Direzione dei Lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori.
4. Le prestazioni in appalto devono essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
5. **L'Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà garantire la reperibilità tutti i giorni di durata dell'Accordo Quadro, per tutto l'arco delle 24 (ventiquattro) ore, sia nei giorni feriali che festivi.**

Art. 15 – Proroghe dei singoli Ordini di Lavoro o contratti applicativi

1. Qualora, l'Esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione dei Lavori.
2. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P..
4. Il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro un congruo termine e può

discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P..

5. La mancata determinazione del R.U.P. costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Per quanto concerne i singoli contratti applicativi:
 - nei casi previsti dall'art. 107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione secondo le modalità di cui al medesimo art. 107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
 - nei casi previsti dall'art. 107 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ove, successivamente alla consegna dei lavori in-sorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale secondo quanto previsto dal medesimo art. 107 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, se ne fa espressa menzione nel verbale di sospensione e si annotano le riserve sul registro di contabilità: in tal caso si procede alla presenza di due testimoni, i quali sottoscrivono il verbale stesso.
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal R.U.P.; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
4. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori lo comunica al R.U.P., il quale dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.
6. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
7. Qualora l'Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Esecutore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perchè provveda alla ripresa. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Le contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
9. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
10. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 17 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può disporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dall'art. 107 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori e ha efficacia dalla data di emissione.

3. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'Esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione appaltante si oppone, l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Esecutore negli altri casi.
5. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18 – Penali in caso di ritardo

1. L'Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, sarà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14.
2. La misura delle penali è sin d'ora quantificata come dalla seguente tabella:

Lavori di somma urgenza (e/o in reperibilità al di fuori dal normale orario di lavoro)	Lavori urgenti	Lavori non urgenti
€ 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 2 comma 1 lett. c) e/o nell'Ordine di Lavoro	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 2 comma 1 lett. b) e/o nell'Ordine di Lavoro	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 2 comma 1 lett. a) e/o nell'Ordine di Lavoro

3. Verrà inoltre applicata una penale in caso di mancata risposta pari a 250,00 euro.
4. Nel caso in cui l'Operatore non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell'Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia in danno all'Esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell'Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.
5. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L'Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate.
7. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
8. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 – Monitoraggio degli interventi

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non intervenga per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. Per qualsiasi intervento, l'Esecutore dovrà comunicare, ogni lunedì, al Direttore dei Lavori tramite posta elettronica, secondo le modalità dallo stesso indicate, i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica degli operatori utilizzati e delle tempistiche di lavorazione nonché, ove necessario, delle riprese video/fotografiche attestanti gli interventi stessi.
3. L'assenza di tale documentazione o il ritardo nell'invio della stessa superiore a 7 (sette) giorni comporta

l'impossibilità della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Direttore dei Lavori provvederà a sollecitare tale invio non più di 5 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diversi, il Committente potrà risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Appaltatore in ragione dell'impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.

4. L'inoltro degli Ordini di Lavoro e l'esecuzione degli stessi da parte dell'Esecutore equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
5. Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato generale d'appalto;
 - b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, gli affidatari e altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - d) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore (se nominato) per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali previste, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 21 – Ufficio di Direzione Lavori

1. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina un ufficio di Direzione dei Lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori, coadiuvato se necessario da un assistente con funzione di Direttore operativo.
2. L'ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell'opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione dei lavori.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette all'Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
4. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità dell'Ordine di Lavoro e interloquisce in via esclusiva con l'Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

5. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
6. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 – Lavori a misura

1. Le opere oggetto dell'Accordo Quadro sono computate a misura. L'Esecutore trasmette al Direttore dei Lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti applicativi. Unitamente a tale documentazione, l'Appaltatore trasmette anche la documentazione video/fotografica eventualmente realizzata secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche date dalla normativa di riferimento e nell'enunciazione delle singole voci presenti nell'Elenco Prezzi Unitari di progetto. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 49/2018.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
6. Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione avverrà applicando alle quantità eseguite i prezzi riportati nell'Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso d'asta.
7. Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto di seguito indicato:
 - l'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal Direttore dei Lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
 - l'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun lavoro in economia, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - le liquidazioni dei lavori in economia avvengono contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento.

Art. 23 – Eventuali lavori a corpo

1. Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 24 – Eventuali lavori in economia

1. Pur trattandosi di appalto "a misura", è consentito contabilizzare interventi in economia richiesti dal Direttore dei Lavori.

Art. 25 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal Direttore dei Lavori.

CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 – Anticipazione

1. Per l'anticipazione si applica quanto previsto all'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore.
2. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è subordinata alla stipula del contratto e alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 18/01/2018, n. 31, d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. Trattandosi di contratto di appalto relativo a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione verrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
4. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 27 – Pagamenti in acconto

1. Le note dei singoli lavori sono presentate dall'Esecutore con cadenza settimanale, secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, su formato elettronico editabile e non (formato excel e formato pdf) con allegata l'eventuale adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati.
2. Ogni nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell'ultimo stato di avanzamento prima dell'emissione dello stato finale.
3. Sulla base della contabilità dei lavori, il Direttore dei Lavori emette gli stati di avanzamento lavori con **cadenza quadrimestrale**, indipendentemente dall'importo maturato, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara e delle trattenute contrattuali; dalla data di maturazione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l'emissione del certificato di pagamento.
4. I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, di cui al relativo importo dell'art. 3 (**5.621,96 euro**), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d'avanzamento.
5. In sede di redazione dello stato di avanzamento lavori il Direttore dei Lavori verificherà la documentazione relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile o corrispettiva.
6. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione degli stessi.
7. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
8. Sull'importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
9. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
10. La liquidazione degli importi dovuti all'Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione dei Lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori (quietanzate nel caso in cui non ricorra il pagamento diretto da parte della Stazione Appal-

tante ai sensi del successivo art. 51) previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale.

11. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
12. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e dovrà essere emessa a seguito del ricevimento del corrispondente buono d'ordine da parte della Stazione Appaltante.

Art. 28 – Conto finale

1. Entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del verbale di ultimazione dei lavori relativi all'Accordo Quadro, il Direttore dei Lavori provvederà alla redazione del conto finale ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. e) del D.M. n. 49/2018.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. All'atto della firma, l'Esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Se l'Esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia applicate, nulla ostando, e previa costituzione e consegna della cauzione o garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolare fattura elettronica. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC regolare da parte dell'Impresa.
4. Il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
5. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e dovrà essere emessa a seguito del ricevimento del corrispondente buono d'ordine da parte della Stazione Appaltante.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.
7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 29 – Revisione prezzi

REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 del D.L. n. 4/2022, al ricorrere della portata, della natura e delle condizioni di seguito indicate, è prevista la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora per effetto di circostanze straordinarie, **imprevedibili** e inevitabili si siano verificate variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo dell'importo contrattuale complessivo convenuto, in analogia alla soglia stabilita dall'art. 1664 del Codice Civile, al fine di conservare l'equilibrio del sinallagma contrattuale, è possibile procedere alla revisione dei prezzi, la quale potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. A tal fine saranno valutate, sulla base del prezzario regionale vigente, le variazioni in aumento o in diminuzione solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

COMPENSAZIONE

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.L. n. 4/2022, l'appaltatore potrà presentare istanza di compensazione nei termini prescritti a pena di decadenza qualora, in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo del D.lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione secondo le disposizioni dettate dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022, nonché secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale.

REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONE

4. Resta fermo che, in ogni caso, eventuali revisioni / compensazioni saranno riconosciute al netto delle revisioni / compensazioni precedentemente accordate.
5. Resta fermo che le clausole di cui al presente articolo non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Art. 30 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 31 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente o locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.

Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore e il subappaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CAPO VI - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 33 – Collaudo

1. Trovano applicazione l'art. 102 del Codice dei contratti e le parti ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010 (in particolare articoli da 215 a 238).
2. La Stazione Appaltante si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera.
3. La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data d'ultimazione dei lavori.
4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, come indicato all'art. 102, comma 3 del Codice dei contratti, assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del termine medesimo.
5. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, relativamente alle riserve e con le conseguenze previste. L'organo di collaudo riferisce al Responsabile Unico del Procedimento sulle singole richieste fatte dall'Esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire.
6. La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, entro 2 (due) mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo. Con l'atto di approvazione del collaudo la Stazione Appaltante provvederà al pagamento della rata di saldo nei termini di legge, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di polizza fidejussoria di pari importo.
7. Il collaudatore potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all'esecuzione dell'opera, e che siano di ammontare tale che l'importo totale dell'opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate (rif. art. 228 del D.P.R. n. 207/2010).
8. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal Collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
9. Oltre agli oneri di cui all'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
10. Come già disciplinato nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere effettuata a cura e spese della Impresa appaltatrice, che resta quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nei termini assegnati dal Direttore dei Lavori.
11. Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'Impresa l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva salvo ritenersela in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'Impresa non sia dall'Amministrazione ritenuta sufficiente.
12. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, nei casi consentiti dall'art. 102 del Codice dei contratti, il Direttore dei Lavori provvederà all'emissione entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del Certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l'Esecutore non ottempererà a tale prescrizione. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la

regolarità della posizione dell'Esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.

13. Il Certificato di collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) attesterà la regolarità della posizione dell'Esecutore nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni.

CAPO VII – GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Art. 34 – Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge n. 120/2020, non è richiesta la “garanzia provvisoria” di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la Stazione Appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la “garanzia provvisoria”, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti e in conformità allo schema tipo 1.1 (1.1.1 nel caso di più garanti) e relative schede tecniche allegati al D.M. n. 31/2018, agli offerenti è richiesta una “garanzia provvisoria”, con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.

Art. 35 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione a titolo di “garanzia definitiva”, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia definitiva è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da uno dei soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, in conformità allo schema tipo 1.2 (1.2.1 nel caso di più garanti) e relative schede tecniche allegati al D.M. n. 31/2018, nonché al Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Commitente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 103 comma 10 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'Operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 36 – Riduzione delle garanzie

1. Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto dall'art. 93 comma 7 e dall'art. 103 comma 1 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 37 – Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

A. POLIZZA «CONTRACTORS ALL RISKS» (C.A.R.)

- a1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei singoli lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- a2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; in caso di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, a emissione del Certificato di collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4.
- a3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi demolizione e sgombero, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata per un **massimale corrispondente all'importo del contratto di Accordo Quadro;**
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
- a4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) **non inferiore a 2.500.000,00 euro**, in considerazione della tipologia di lavori e dello stato dei luoghi.
- a5. La garanzia di cui al comma 3 dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti da azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, ecc.), da cause di forza maggiore, da incendio, esplosione e scoppio e da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo.
- a6. La garanzia di cui al comma 4 dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti da vibrazione, da incendio, esplosione e scoppio anche causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo, da rimozione, franamento o cedimento di terreno, i danni arrecati a cavi e conduttore sotterranee e i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, i danni da polvere, danni per inquinamento accidentale.
- a7. La polizza dovrà contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.
- a8. Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: Appaltatore, subappaltatori, fornitori, consulenti, Comune di Cinisello Balsamo, anche nella sua qualità di Committente, Direttore dei lavori e assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere, Responsabile dei lavori e Coordinatore della Sicurezza (e nominato) in fase di Esecuzione, Collaudatore in corso d'opera e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera. Si dovrà inoltre precisare che si intendono compresi tra gli assicurati anche i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere.
- a9. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
- a10. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5 del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6 del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

- a11. L'Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso il competente Ufficio del Comune di Cinisello Balsamo.
- a12. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia delle garanzie di cui al presente articolo nei confronti della Stazione Appaltante.

B. POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)

- b1. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera (R.C.O.) per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Schema di contratto, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 1.500.000 per prestatore infortunato.
- b2. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38 – Verifica di regolare esecuzione dei lavori

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto e alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione dell'Esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso, accerta l'effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle note di liquidazione, ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'Esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'Esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione del S.A.L..

Art. 39 – Affidamento e contenuto dei singoli Ordini di Lavoro (contratti applicativi)

1. L'affidamento dei singoli Ordini di Lavoro avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore economico.
2. La trasmissione degli Ordini di Lavoro con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell'Esecutore equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 40 – Recapito operativo

1. L'Esecutore è obbligato a comunicare alla Direzione dei Lavori il recapito del proprio ufficio operativo, l'indirizzo e-mail, il numero dell'utenza telefonica fissa e mobile e l'eventuale numero fax, che dovranno essere sempre attivi per la ricezione delle comunicazioni di intervento.

Art. 41 – Riprese video/fotografiche

1. Ove richiesto, l'Esecutore dovrà eseguire riprese video-fotografiche dei singoli interventi, attestanti l'esecuzione degli stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni della Direzione dei Lavori.

Art. 42 – Nuovi prezzi applicabili ai lavori

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - desumendoli dall'Elenco Prezzi Unitari di progetto;
 - ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
 - quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi prezzi.
2. Le analisi prezzi devono essere effettuate secondo i "Criteri per la redazione dell'analisi prezzi di opere compiute" di cui al Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Lombardia – Edizione 2022".
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Esecutore, e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Tali nuovi prezzi non potranno in alcun caso comportare maggiori spese rispetto agli stanziamenti previsti in bilancio per ciascun anno finanziario.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
5. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 44 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Al fine di consentire le verifiche di cui all'art. 90, comma 9 e all'allegato XVII al D.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del Contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;
 - f) una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (se previsto);
 - g) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere e più in generale tutti i documenti di cui al D.lgs. n. 81/2008.
2. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1 lettera i) del D.lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dall'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1 lettera i) del D.lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 48, l'Impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008.
4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 45 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (se presente) predisposto dal Coordinatore (se nominato) per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2 al citato D.lgs. n. 81/2008.
2. **I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, non soggetti a ribasso d'asta, restano comunque fissi e invariabili.**
3. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a) costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione dei lavori e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.
5. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora necessario, dovrà richiamare per iscritto l'Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 46 – Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore (se nominato) per la sicurezza nella fase di esecuzione, o alla stazione appaltante, un Piano Operativo di Sicurezza e più in generale tutti i documenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza è redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis del D.lgs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.lgs. n. 81/2008.
5. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (se presente).

Art. 47 – Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza (se nominato) in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (se presente), nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rap-

presentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
 3. Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Art. 48 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti negli allegati della medesima norma.
2. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC). L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
5. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (se presente) e il Piano Operativo di Sicurezza e più in generale tutti i documenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

CAPO X – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 – Subappalto e sub contratti

1. Il soggetto affidatario esegue in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice dei contratti e ai fini del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 terzo periodo del Codice dei contratti, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da effettuare, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire a propria cura la prevalente quota delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 3 del Codice dei contratti e ai fini del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto non si configurano come attività affidate in subappalto, per le loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi (purché tali attività non costituiscano lavori):
 - l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante;
 - le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
 - b) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - c) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi della normativa di riferimento, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 83 e 84 del Codice dei contratti;
 - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato recante puntuale indicazione dell'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici. In particolare è richiesto apposito computo metrico estimativo indicante le specifiche lavorazioni oggetto di affidamento in subappalto ed i relativi prezzi applicati;

- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata; a tale scopo, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Affidatario deve comunque corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (se nominato), ovvero il Direttore dell'esecuzione (se nominato), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile o corrispettiva, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e più in generale di tutti i documenti di cui al D.lgs. n. 81/2008.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
9. È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa rispetto a quella rilasciata qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105 comma 7 del Codice dei contratti.
10. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti.
11. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
12. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione Committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
13. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio

o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate ai medesimi soggetti le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 50 – Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003. L'appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio Piano.
4. Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione (se nominato) in materia di sicurezza e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'art. 56 in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 51 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati dall'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nei casi indicati al comma 13 dell'art. 105 del Codice dei contratti.
2. In caso di pagamento diretto, a norma del comma 13 dell'art. 105 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, la liquidazione e la fatturazione delle spettanze dovute a tali soggetti, avverrà secondo la procedura e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante.
3. Anche nel caso di pagamento diretto, a norma del comma 13 dell'art. 105 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati.

CAPO XI – DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI E DELLE RISERVE DELL'ESECUTORE E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 52 – Eccezioni e riserve dell'Esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di avere diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'Esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 53 – Forma e contenuto delle riserve

1. L'Esecutore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 54 – Accordo bonario e transazione

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all'art. 205 commi da 2 a 6 del Codice dei contratti.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove il valore dell'importo oggetto di transazione sia superiore a 200.000,00 euro, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura della Stazione Appaltante, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento.
4. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Dirigente competente, senti-

to il Responsabile Unico del Procedimento.

5. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 55 – Definizione delle controversie

1. La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante, in ogni fase di realizzazione dei lavori e al termine degli stessi, dovrà avvenire secondo le procedure indicate dal Codice dei contratti, con le modalità e le procedure definite dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del contratto d'appalto che non fosse risolta mediante accordo bonario o transazione, ai sensi del Codice dei contratti, sarà deferita esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale ordinario competente presso il Foro di Monza). È pertanto esclusa la competenza arbitrale.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 209 del Codice dei contratti, si precisa che è esclusa la clausola compromissoria. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 56 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da Ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata. La Stazione Appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute, di quanto dovuto per inadempienze accertate degli Enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di legge.
3. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8 del D.lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004.

Art. 57 – Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Art. 58 – Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante **può risolvere** il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d) del Codice dei contratti.
2. La Stazione Appaltante **deve risolvere** il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 108, comma 2 lett. a) e b) del Codice dei Contratti.
3. Il Direttore dei Lavori, quando accerta un **grave inadempimento** alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni **ritardi per negligenza** dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il R.U.P., nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.
8. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice dei contratti. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
10. In caso di inadempienze dell'Appaltatore alle disposizioni del Direttore dei Lavori, o in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tali da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni o da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, la Stazione Appaltante assegna all'Esecutore, mediante diffida, un congruo termine per adempiere alle obbligazioni contrattuali contestate, decorso infruttuosamente il quale, la stessa ha la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni contestate o non ultimate, in particolar modo quelle necessarie per evitare interruzioni di pubblico servizio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese sostenute.
11. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità ad altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
12. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del D.lgs. n. 159/2011 interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa a un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto. Disposizione questa da coordinare con l'art. 48, commi da 17 a 19-ter del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 59 – Clausola risolutiva espressa

1. Il Committente ha diritto di revocare il provvedimento di aggiudicazione definitiva nel caso in cui l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, non dimostri il possesso dei mezzi d'opera, delle attrezzature, dei materiali e della manodopera necessari per fare fronte alle lavorazioni oggetto d'appalto, ovvero non abbia la disponibilità di una sede operativa così come indicato all'art. 65 del presente Schema di contratto.
2. Il Committente ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso in cui l'Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - mancata sottoscrizione del contratto d'appalto e/o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati dalla stessa ovvero entro i termini indicati negli Ordini di Lavoro per 5 (cinque) volte anche non consecutive;
 - inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dai provvedimenti stessi;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro;
 - sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
 - affidamenti in sub-affidamento in carenza del controllo del Committente;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai Piani di Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza (se nominato);
 - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 81/2008;
 - violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010);
 - mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 (venti) giorni dalla formale messa in mora;
 - perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal Comune di Cinisello Balsamo;
 - ogni altro caso previsto dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Nelle ipotesi previste nel presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 108 del Codice dei contratti e di ogni altra disposizione normativa vigente al riguardo.

Art. 60 – Effetti e disciplina della risoluzione

1. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Esecutore è obbligato a provvedere, immediatamente e in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, al fine della riconsegna e dell'immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei contratti, pari all'1% (uno per cento) del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
3. In caso di ritardo dell'Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 61 – Recesso dal contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, previo il pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite (il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti).
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o for-

niture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2.
5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO XII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 62 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Alla scadenza dell'Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il Direttore dei Lavori ne dà comunicazione all'Appaltatore, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Esecutore ed entro 30 (trenta) giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori invia il certificato di ultimazione dei lavori al R.U.P. che ne rilascia copia conforme all'Esecutore.
2. In sede di accertamento in contraddittorio di cui al comma precedente, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi di ultimazione dei lavori prevista dall'apposito articolo del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Ai sensi del D.M. n. 49/2018, il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni indicate.
4. Al termine dell'esecuzione dei lavori affidati con singolo contratto applicativo, si procede all'accertamento sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di manutenzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
5. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori dell'Accordo Quadro di cui al comma 1 decorre il periodo di gratuita manutenzione e guardiania dell'opera; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.
6. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per l'accertamento della regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

Art. 63 – Presa in consegna dei lavori ultimati

1. I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

CAPO XIII – NORME FINALI**Art. 64 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento generale; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal Regolamento generale e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:
 - a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali:
 - richiesta al Settore Polizia Locale e/o al competente Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori, dell'ordinanza di occupazione del suolo pubblico;
 - maestranza, fornitura, posa e ritiro della segnaletica verticale di divieto di sosta (art. 6 comma 4, lettera f del Codice della Strada) per i lavori contrattuali, richiedendo al Settore Polizia Locale e/o al competente Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale apposita ordinanza. Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di 48 (quarantotto) ore prima con il prescritto segnale (fig. II.74 e pannello integrativo ZONA RIMOZIONE COATTA mod.II.6m);
 - protezione e recinzione in genere, atte a impedire l'accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari;
 - tettoie per il deposito di materiali;
 - fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili.
 - b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate. I mezzi impiegati devono essere compatibili con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
 - c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.
 - d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione dei Lavori.

- e) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo riterranno necessarie, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (materiale vegetale, substrati e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione dei Lavori). La Direzione dei Lavori o l'Organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'Appaltatore.
- f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata".

L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e a eseguire la riparazione conseguente.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione delle opere eseguite, fino a collaudo ultimato, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.

- g) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

L'Esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore provocati da eventi eccezionali e nei limiti consentiti dal contratto.

Per i soli casi di forza maggiore provocati da eventi eccezionali l'Esecutore deve farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia dell'Esecutore, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Esecutore stesso.

I danni riconosciuti per cause di forza maggiore provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore elusivamente a condizione che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

- h) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla Stazione Appaltante, salvo diversa espressa previsione.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

- i) La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore di cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.

L'Appaltatore dovrà attenersi ai vigenti Regolamenti Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative.

- j) La comunicazione immediata alla Stazione Appaltante circa il reperimento/la scoperta, nel corso dei lavori, di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.lgs. n. 42/2004. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità. Ai sensi dell'art. 35 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.
- k) Fornire alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso e alla manutenzione dell'opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera.
- l) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
- m) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
- n) Fornire, per l'intera durata del contratto, alla stazione appaltante uno smartphone nuovo dotato di sim fonia e dati (con minuti illimitati e almeno 10 giga di traffico dati al mese) con le seguenti caratteristiche minime: display di almeno 5", fotocamera principale di almeno 8 megapixel, dualsim, minimo 4GB di ram, 64 GB di memoria fissa.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito; l'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti su eventuali tratti di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
- b) È fatto assoluto divieto all'Esecutore di servirsi dell'opera di personale della Stazione Appaltante.
- c) L'Esecutore è obbligato a collocare il cartello di cantiere entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna. Il cartello, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovrà essere collocato in sito ben visibile. Per il contenuto, si rimanda alla Circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729 e lo stesso dovrà essere conforme all'art. 30 del Regolamento del Codice della Strada.
- d) L'Esecutore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
- e) L'Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
- f) Alla presentazione alla Direzione dei Lavori dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
- g) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, con esclusione delle competenze spettanti al Collaudatore statico che sono a carico dell'Amministrazione.

- h) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 65 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 49/2018, e in particolare:
- a) il libro giornale dei lavori, nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa Appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) le note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore dovrà presentare alla scadenza di ogni mese, alla Direzione dei Lavori, copia di tutto il giornale dei lavori.
3. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica prima dell'inizio dei lavori, alla fine dei lavori e in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
4. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 27 del D.M. n. 145/2000, ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'Appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la Stazione Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le sottostanti maggiorazioni.

5. Gestione dei lavori

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà garantire la reperibilità durante tutto l'arco delle 24 (ventiquattro) ore dei giorni sia feriali che festivi, al fine di garantire l'intervento urgente in caso di emergenza.

L'Impresa è tenuta a fornire all'atto della consegna dei lavori il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile).

Per lo svolgimento delle attività di pronto intervento, pur rientrando nella categoria prevalente del presente appalto, non è consentito il ricorso al subappalto in quanto si tratta, per definizione, di lavorazione non programmabile.

La Direzione dei Lavori procederà alla contabilizzazione d'ufficio a misura e/o in economia con l'applicazione dei prezzi di contratto.

Applicazione indennità di reperibilità:

Non sono previste indennità di reperibilità.

Le prestazioni eseguite al di fuori dell'orario ordinario:

- Notturmo, dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
- Festivo di cui all'art. 17 del CCNL Edili;
- Festivo notturno;

verranno contabilizzate con percentuali da applicarsi sull'importo del costo della manodopera.

Interventi in sede di metrotramvia:

L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione di interventi sulle sedi stradali interessate dalle infrastrutture della metrotramvia in orario notturno dalle ore 02:30 alle ore 05:15 o in alternativa con altri orari autorizzati preventivamente dal gestore del trasporto pubblico ATM S.p.a.

6.

7. L'Appaltatore dovrà fornire la necessaria assistenza per il miglioramento della viabilità, ovvero dovrà fornire tempestivamente ogni indicazione utile per migliorare la viabilità in prossimità degli incroci o lungo gli itinerari semaforizzati. In particolare, l'Appaltatore dovrà segnalare le cause (soste abusive o altro) di riduzione di portata delle strade e le situazioni che danneggino le funzionalità dei sistemi di monitoraggio e di governo dei flussi di traffico.
8. Per tutti gli interventi, l'Appaltatore avrà cura e responsabilità di preavvisare, anche solo verbalmente, il comando della Polizia Locale affinché lo stesso assuma i provvedimenti di propria competenza e dia le direttive e le disposizioni esecutive necessarie per garantire, in ogni momento degli interventi stessi, la totale sicurezza del pubblico trasporto, decidendo, caso per caso, anche la necessità della contemporanea presenza di agenti di Polizia Locale, atti ad evitare qualsiasi situazione di pericolo.

9. Sede operativa

L'Appaltatore dovrà avere, all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, la disponibilità di una sede operativa da destinarsi a deposito di mezzi e materiali e uffici di gestione. L'Impresa, al momento della partecipazione alla gara, dovrà dichiarare, di essere in grado, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di costituire tale sede entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto stesso. I locali dovranno essere ad uso esclusivo dell'Appaltatore ed essere ubicati in un raggio di 20 (venti) km lineari dal Palazzo Comunale, in modo da poter espletare nel miglior modo possibile i lavori oggetto del presente appalto. Gli stessi dovranno essere conformi alle normative vigenti e con destinazione urbanistica compatibile. L'Appaltatore consentirà il controllo della sede in qualsiasi momento venga richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art. 66 – Terre e rocce da scavo

1. L'Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:
- riutilizzo presso il sito di produzione;
 - attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi del D.P.R. n. 120/2017.

Per garantire la rintracciabilità del materiale l'impresa esecutrice è tenuta a compilare, per ogni trasporto, la dichiarazione di accettazione e presa in consegna del materiale.

2. L'Esecutore deve comunque attenersi a quanto disciplinato dal D.P.R. n. 120/2017.

Art. 67 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 68 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010.

Art. 69 – Patto d'integrità

1. Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d'Integrità, ai sensi di quanto previsto nel vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione, approvato dal Comune di Cinisello Balsamo.

Art. 70 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge n. 221/2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal Codice dei contratti.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione.
4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto.
5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

TITOLO II – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 43,
COMMA 3, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO GENERALE

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà di volta in volta ordinata dal Direttore dei Lavori nei singoli Ordini di Lavoro attenendosi alle norme tecniche vigenti in materia, al Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro nonché agli altri elaborati progettuali.

INDICE

ABBREVIAZIONI.....	2
DEFINIZIONI.....	2
TITOLO I – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI.....	3
CAPO I – NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO.....	3
Art. 1 – Oggetto dell’appalto.....	3
Art. 2 – Tipologie di interventi.....	4
Art. 3 – Ammontare dell’appalto.....	4
Art. 4 – Modalità di stipulazione del contratto.....	5
Art. 5 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e altre categorie di lavori.....	5
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	6
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.....	6
Art. 7 – Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro.....	6
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.....	7
Art. 9 – Fallimento dell’Appaltatore.....	8
Art. 10 – Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere.....	8
Art. 11 – Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull’esecuzione.....	8
Art. 12 – Convenzioni in materia di valuta e termini.....	9
CAPO III - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.....	10
Art. 13 – Durata dell’Accordo Quadro.....	10
Art. 14 – Termini per l’ultimazione dei lavori, gestione dei lavori e reperibilità.....	10
Art. 15 – Proroghe dei singoli Ordini di Lavoro o contratti applicativi.....	10
Art. 16 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori.....	11
Art. 17 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	11
Art. 18 – Penali in caso di ritardo.....	12
Art. 19 – Monitoraggio degli interventi.....	12
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	13
Art. 21 – Ufficio di Direzione Lavori.....	13
CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	15
Art. 22 – Lavori a misura.....	15
Art. 23 – Eventuali lavori a corpo.....	15
Art. 24 – Eventuali lavori in economia.....	15
Art. 25 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.....	15
CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA.....	16
Art. 26 – Anticipazione.....	16
Art. 27 – Pagamenti in acconto.....	16
Art. 28 – Conto finale.....	17
Art. 29 – Revisione prezzi.....	17
Art. 30 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	18
Art. 31 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	18

Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
CAPO VI - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO.....	19
Art. 33 – Collaudo.....	19
CAPO VII – GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	21
Art. 34 – Garanzia provvisoria.....	21
Art. 35 – Garanzia definitiva.....	21
Art. 36 – Riduzione delle garanzie.....	21
Art. 37 – Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore.....	22
CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	24
Art. 38 – Verifica di regolare esecuzione dei lavori.....	24
Art. 39 – Affidamento e contenuto dei singoli Ordini di Lavoro (contratti applicativi).....	24
Art. 40 – Recapito operativo.....	24
Art. 41 – Riprese video/fotografiche.....	24
Art. 42 – Nuovi prezzi applicabili ai lavori.....	24
CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	25
Art. 43 – Norme di sicurezza generali.....	25
Art. 44 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	25
Art. 45 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento.....	26
Art. 46 – Piano Operativo di Sicurezza.....	26
Art. 47 – Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento.....	26
Art. 48 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza.....	27
CAPO X – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	28
Art. 49 – Subappalto e sub contratti.....	28
Art. 50 – Responsabilità in materia di subappalto.....	30
Art. 51 – Pagamento dei subappaltatori.....	30
CAPO XI – DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI E DELLE RISERVE DELL'ESECUTORE E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
Art. 52 – Eccezioni e riserve dell'Esecutore sul registro di contabilità.....	31
Art. 53 – Forma e contenuto delle riserve.....	31
Art. 54 – Accordo bonario e transazione.....	31
Art. 55 – Definizione delle controversie.....	32
Art. 56 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	32
Art. 57 – Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	33
Art. 58 – Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	33
Art. 59 – Clausola risolutiva espressa.....	34
Art. 60 – Effetti e disciplina della risoluzione.....	35
Art. 61 – Recesso dal contratto.....	35
CAPO XII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	37
Art. 62 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	37
Art. 63 – Presa in consegna dei lavori ultimati.....	37
CAPO XIII – NORME FINALI.....	38

Art. 64 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	38
Art. 65 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.....	41
Art. 66 – Terre e rocce da scavo.....	43
Art. 67 – Custodia del cantiere.....	43
Art. 68 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	43
Art. 69 – Patto d'integrità.....	43
Art. 70 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	44
TITOLO II – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 43, COMMA 3, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO GENERALE.....	45